

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 dicembre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la propria delibera del 7 maggio 2014, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Booking.com B.V., Booking.com (Italia) S.r.l., Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc., volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE, in relazione al contenuto delle clausole *Most Favoured Nation* (di seguito MFN) inserite nei rapporti contrattuali con i propri *hotel partner*;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 5 dicembre 2014, con la quale le società Booking.com B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l., (di seguito congiuntamente Booking o la società) hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*”, consistenti, in sintesi:

a) nella modifica della clausola MFN in modo che essa sia applicabile esclusivamente ai prezzi e alle altre condizioni pubblicamente offerte dagli

hotel attraverso i propri canali di vendita diretta (sia online che offline) e non invece ai prezzi resi disponibili su altre OTA (MFN ristretta);

b) nel consentire a tutti gli hotel partner di applicare, ai clienti appartenenti a gruppi chiusi di utenti (c.d. "*Closed User Groups*" – di seguito GCU), sconti sulle tariffe offerte sulla propria piattaforma.

Tali misure troveranno applicazione con riferimento a tutte le prenotazioni relative alle strutture site nello SEE.

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e pertanto suscettibili di pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati dalla società Booking, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

#### DELIBERA

a) di pubblicare in data 15 dicembre 2014 sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito *internet* dell'Autorità gli impegni citati, presentati dalle società Booking.com B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Booking.com B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l., dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Manifatturiero e Servizi dell'Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.286, fax +39(0)6/85821.433;

c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società Booking.com B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l., della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per

iscritto all'Autorità entro e non oltre il 2 marzo 2015;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 1° aprile 2015, attese le specifiche esigenze istruttorie connesse al presente procedimento.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**

*Giovanni Pitruzzella*